



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 11 Gennaio 2017

Prot. 01/SG/OR.S.A. Ferrovie

Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture

On. Graziano Del Rio

Componenti Commissione Trasporti alla Camera Dei
Deputati

Componenti Commissione Trasporti al Senato della
Repubblica

E, p.c. ANSF

Imprese Ferroviarie tutte
Rete Ferroviaria Italiana

Oggetto: Apparato sanzionatorio Dlgs 247/2010

Il Decreto Legislativo 247 del 30 dicembre 2010 stabilisce il quadro normativo per l'esercizio del trasporto ferroviario con particolare riferimento ai requisiti di qualificazione per lavoratori addetti alla sicurezza della circolazione (Macchinisti) e Imprese.

L'articolo 26 - Sanzioni -, disciplina la parte sanzionatoria ed è qui riportato

1. Salvo che il fatto costituisca reato, **chiunque** circoli nel sistema ferroviario nazionale privo dei requisiti essenziali e della documentazione necessaria ovvero dei requisiti o della documentazione necessaria, conformemente all'art. 4, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000 euro a 15.000 euro.**

2. Salvo che il fatto costituisca reato, **chiunque** violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **2.000 euro a 10.000 euro.** L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che consente la condotta in violazione all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, **chiunque** circoli nel sistema ferroviario nazionale con un certificato che autorizza la conduzione per una categoria o sottocategoria difforme dal veicolo



utilizzato, in riferimento all'art. 4, comma 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario nazionale, una documentazione contraffatta o falsificata oppure manipola senza autorizzazione i registri di cui all'art. 19, commi 1 e 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con una licenza scaduta, in riferimento all'art. 13, comma 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

6. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di aggiornare i certificati dei macchinisti, in violazione dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni certificato non aggiornato.

7. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ometta di sottoporre il proprio macchinista agli esami periodici relativi alle condizioni di idoneità di cui agli articoli 11 e 12, fissati sulla base del proprio sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza all'art. 15, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in violazione dell'art. 17, comma 1, permetta ad un proprio macchinista di circolare sprovvisto della necessaria documentazione o con la stessa non più in corso di validità, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

9. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

10. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), relativamente alla tenuta e all'aggiornamento costante dei registri dei certificati, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ciascun aggiornamento non riportato.

11. Se l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura viola le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni aggiornamento non erogato.



12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacoli le attività' dell'Agenzia previste all'art. 25 oppure non ottemperi alle disposizioni imposte dall'Agenzia stessa in forza del comma 4 del medesimo articolo, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che, in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, utilizzi una documentazione non conforme al presente decreto e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ogni documento non conforme.

14. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 provvedono all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'irrogazione delle relative sanzioni osservando, qualora applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Agenzia provvede a disciplinare l'esercizio delle predette attività' di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni da parte del proprio personale.

15. Le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravità' e della durata dell'infrazione.

Da quanto si evince dall'articolo citato, anche la semplice dimenticanza della licenza o del certificato di sicurezza verrebbe punito con una sanzione amministrativa da 1,5 a 10 volte lo stipendio medio del lavoratore coinvolto.

Anche rispetto al Codice della strada, al quale occorrerebbe quanto meno riferirsi per una certa omogeneità di trattamento (art. 3 Costituzione), il regime sanzionatorio è estremamente difforme.

Il prossimo Gennaio 2017 sancirà la definitiva attuazione del Dlgs 247/2010 e si annunciano un intensificazione dei controlli da parte delle Autorità preposte (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria- ANSF- e Polizia di Stato Specializzazione Ferroviaria – POLFER). Riteniamo che l'applicazione letterale di quanto disposto dal Decreto ai lavoratori che possono essere incorsi in una dimenticanza o ad un equivoco sia spropositata rispetto al fatto.

Chiediamo quindi una correzione della parte sanzionatoria che tenga conto di quanto esposto.

Chiediamo di essere messi a conoscenza dei provvedimenti che verranno presi in esame.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

